



Azienda Regionale  
per il Diritto  
Allo Studio Universitario

## **NUOVO ISEE**

### **LINEE GUIDA**

***Per l'assegnazione di benefici e servizi lo studente deve richiedere ai CAF e agli Enti autorizzati il rilascio di ISEE (prestazioni per il diritto allo studio universitario).***

*con gli aggiornamenti INPS di febbraio 2016*

## Sommario

• <b>PREMESSA</b> .....	2
• <b>ISEE – Definizione</b> .....	2
• <b>Chi deve richiedere il calcolo dell'ISEE</b> .....	4
• <b>Come si richiede il calcolo dell'ISEE</b> .....	5
• <b>Nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE (rif. Artt.3-7-8 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159)</b> .....	5
• <b>Nucleo familiare di riferimento in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario</b> ...	6
• <b>Quali dati servono per il calcolo dell'ISEE</b> .....	7
• <b>Studenti stranieri e studenti italiani con famiglia all'estero</b> .....	8
• <b>Quadro riassuntivo</b> .....	9

### • **PREMESSA**

A decorrere dal **1° gennaio 2015** sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 che prevedono nuove regole di calcolo dell'ISEE e nuove procedure di rilascio delle relative Attestazioni.

**Allo studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia** che presenta la dichiarazione, viene rilasciata un'attestazione per l'avvenuta presentazione ma non l'ISEE calcolato, per ottenere il quale è necessario che sia completata l'acquisizione degli altri dati da parte dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi di quanto indicato nella Circolare INPS n. 171 del 18.12.2014, **la certificazione ISEE è rilasciata - di norma- dall'INPS al richiedente entro 10/15 giorni lavorativi** dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica(DSU).

**L'ISEE elaborato è valido dalla data di presentazione della DSU fino al 15 gennaio dell'anno successivo.** Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

Le informazioni riportate di seguito sono riferite alla normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, D.M. 7 novembre 2014, Circolare INPS 18 dicembre 2014 n. 171).

### • **ISEE – Definizione**

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è **lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.**

Non vi è più un solo ISEE valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di Indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Si configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario, più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:

**ISEE standard o ordinario:** tale indicatore è valevole per la generalità delle Prestazioni Sociali Agevolate (PSA); **ISEE prestazioni per il diritto allo studio universitario.** Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un'adeguata capacità di reddito, vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni;

**ISEE sociosanitario;**

**ISEE minorenni:** in presenza di genitori non coniugati tra loro e non conviventi;

**ISEE corrente:** ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (determinate, nella maggioranza dei casi, dalla perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare.

A chi possiede già un ISEE in corso di validità, viene data, pertanto, la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi, che saranno moltiplicati per sei, in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE precedentemente calcolato.

In sintesi, l'ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di una modifica della situazione lavorativa di un componente che ha determinato una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo.

Gli elementi che concorrono alla formazione del reddito sono:

- [patrimonio mobiliare](#)
- patrimonio [immobiliare](#)
- [nucleo familiare](#)
- caratteristiche del nucleo familiare.

I redditi e gli importi dei singoli componenti il nucleo **sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU.** Per le spese e le franchigie relative *al nucleo familiare si fa invece riferimento all'anno solare precedente la presentazione della DSU.*

Per l'individuazione del reddito del singolo componente si stabilisce che, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerati dalla disciplina previgente, *rilevi anche ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta ad altre tipologie di imposta o prodotta all'estero.* Come già previsto dalla disciplina previgente, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare.

***Le innovazioni introdotte dalla riforma riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, i riferimenti per la contabilizzazione dei depositi e conti correnti bancari e postali e la franchigia relativa al patrimonio mobiliare.***

Gli immobili sono considerati in base al valore definito ai fini IMU (anziché ICI), al netto del mutuo residuo, quale definito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. Il valore del patrimonio è quello determinato ai fini IMU anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta.

Il valore dell'abitazione principale, calcolato al netto del mutuo, non rileva ai fini del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di euro 52.500 (incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo). La parte eccedente tale valore viene considerata in misura pari a due terzi.

***In riferimento alla abitazione principale va quindi evidenziato che, mentre nel regime previgente la franchigia risulta alternativa alla sottrazione del mutuo residuo, in base alla disciplina introdotta con il D.P.C.M. citato le due agevolazioni si possono cumulare, nel limite del valore dell'immobile.***

*In base alla nuova disciplina si rileva il patrimonio immobiliare all'estero del quale viene preso in considerazione il valore, al netto del mutuo residuo, definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.*

Riguardo il patrimonio mobiliare vengono confermate le componenti, già previste dalla legislazione previgente, che concorrono alla formazione del patrimonio stesso e le modalità di contabilizzazione, con l'unica eccezione dei depositi e conti correnti bancari e postali per i quali va assunto il valore del **saldo contabile attivo**, al lordo degli interessi, al **31 dicembre** dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della **consistenza media annua** riferita al medesimo anno.

Si assume invece il valore del saldo al 31 dicembre, anche se inferiore alla consistenza media, se si è avuto un incremento del patrimonio mobiliare o immobiliare superiore alla differenza tra la consistenza media annua ed il valore del saldo al 31 dicembre.

***Viene infine ridotta, rispetto alla previgente disciplina, la franchigia sul patrimonio mobiliare, che viene articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6000 euro aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro).*** La predetta franchigia è incrementata di euro 1.000 per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

• ***Chi deve richiedere il calcolo dell'ISEE***

**Lo studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia.**

Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico del coniuge residente in Italia; se titolare di reddito, dovrà indicare il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza, convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

Il calcolo dell'ISEE deve essere richiesto anche in tutti i casi in cui vi siano redditi da lavoro dipendente prestati all'estero, tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni e/o redditi, non inclusi nel reddito complessivo ai fini IRPEF, relativi agli immobili all'estero non locati, soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (art. 19 comma 15 D.L. 214/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011), assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'art. 70 co.2 D.P.R. 917/1986.

- **Come si richiede il calcolo dell'ISEE**

Lo studente può rivolgersi a INPS (esclusivamente in via telematica), al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e **deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario** (con compilazione del modulo MB.2, quadro C Prestazioni universitarie).

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della **DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica)** con l'indicazione delle MODALITA'DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato **il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS** (es. INPS-ISEE-2015-XXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

**ATTENZIONE:** il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2015-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2015-XXXXXXXX-00) che sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

La **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)** è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche / composizione nucleo familiare, dati sulla presenza di persone con disabilità, redditi limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi etc.) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

- **Nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE** (rif. Artt.3-7-8 D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159)

Per le prestazioni nell'ambito del diritto allo studio universitario vengono stabilite modalità differenziate di calcolo dell'ISEE. A tale scopo va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un'adeguata capacità di reddito, **vengono "attratti" nel nucleo dei genitori e pertanto il relativo ISEE tiene conto dei componenti il nucleo dei genitori dello studente e dei loro redditi e patrimoni.**

**I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica** fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, **il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare.** In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica **costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:**

- ✓ quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- ✓ quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- ✓ quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- ✓ quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ✓ quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

• **Nucleo familiare di riferimento in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:**

- ✓ in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, **il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide con l'ISEE ORDINARIO** valido per la generalità delle prestazioni;
- ✓ *in presenza di genitori non conviventi* con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
  - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
  - b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.

Lo studente coniugato e/o con figli non in possesso di uno o entrambi i requisiti di cui alle lett. a) e b) deve essere attratto nel nucleo familiare di origine senza il coniuge e/o i figli.

I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:

**1) I coniugi** che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

**2) Il genitore non convivente** nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

- quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; quando

risultati accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

***Con le nuove disposizioni, invece, in presenza di genitori divorziati/separati legalmente non si genera la componente attratta o aggiuntiva.***

#### • Quali dati servono per il calcolo dell'ISEE

Le informazioni contenute nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessarie per il calcolo dell'ISEE sono in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e sono in parte autodichiarate.

#### **1. Sono ordinariamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:**

- Reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, di cui reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- Spese per le quali spetta la detrazione di imposta o la deduzione dal reddito complessivo (riferite all'anno precedente).

#### **2. Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a:**

- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF ed erogati direttamente da INPS (riferiti all'anno precedente).
- Spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale (riferita all'anno precedente).

#### **3. Sono da autodichiarare:**

- i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare (rilevati alla data di presentazione della DSU);
- i dati relativi alla casa di abitazione (se di proprietà o in locazione o altro), rilevati alla data di presentazione della DSU;
- i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, etc...): saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente la DSU e relativo valore della giacenza media annua;
- i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli), rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la DSU;
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU);
- gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU);
- gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della DSU.

- *E' utile portare una copia della tessera sanitaria di ciascun componente del nucleo familiare, da cui mutuare i singoli codici fiscali;*
- *E' necessario documentare con la relativa certificazione l'eventuale condizione di disabilità di uno o più componenti del nucleo familiare;*

- *E' importante sapere che per i depositi e i conti correnti bancari e postali l'Istituto di cui si è clienti è tenuto a rilasciare la dichiarazione del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno di riferimento e la relativa giacenza media annua;*
- *E' importante sapere che se la casa di abitazione è di proprietà va dichiarato il valore ai fini IMU al 31/12/2014; se sulla casa di abitazione di proprietà grava un mutuo occorre la dichiarazione rilasciata dall'Istituto di credito attestante la quota capitale residua al 31/12/2014 del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione dell'immobile; se invece la casa di abitazione è in affitto, occorre copia del contratto di locazione con gli estremi di registrazione.*
- *E' utile portare le quietanze dei versamenti percepiti o corrisposti per il mantenimento dei figli.*

L'attestazione ISEE dell'INPS riporta analiticamente anche le eventuali omissioni o difformità, relative ai dati autodichiarati dal richiedente e all'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, rilevate dall'Agenzia delle Entrate e dalla stessa INPS sulla base di appositi controlli automatici.

*Alla luce delle omissioni o difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata, recante le omissioni o difformità rilevate.*

***Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell'Ente erogatore di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.***

Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito in base ai controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il MODULO INTEGRATIVO, autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze.

Il dichiarante che, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non abbia ricevuto da parte di INPS l'Attestazione ISEE, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del MODULO INTEGRATIVO.

*In tal caso è rilasciata al dichiarante un'attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento dell'invio dell'Attestazione ISEE definitiva da parte di INPS.*

### • **Studenti stranieri e studenti italiani con famiglia residente all'estero**

Si ricorda agli studenti stranieri di **procurarsi per tempo la documentazione** relativa alle proprie condizioni anagrafiche ed economiche attestante:

- la composizione del nucleo familiare **redditi (riferiti all'anno solare 2014)** e **patrimoni** (mobiliare ed immobiliare riferiti al **31 dicembre 2015**) dei componenti il proprio nucleo familiare (DPCM 159/2013).

I documenti, rilasciati dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti, devono essere tradotti in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio (Ambasciate o Consolati).



Gli studenti provenienti da Paesi nei quali esistano difficoltà per il rilascio della documentazione da parte dell'Ambasciata o del Consolato italiano all'estero possono richiederla alle rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e farla legalizzare dalla Prefettura.

- **CASI PARTICOLARI**

Gli studenti provenienti da paesi a basso sviluppo umano (elenco pubblicato sul sito web [www.unipd.it/servizi/supporto-studio/borse-premi-studio](http://www.unipd.it/servizi/supporto-studio/borse-premi-studio)) possono inoltre presentare una certificazione che attesti la non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Tale certificazione deve essere richiesta:

- alle Autorità Diplomatiche Italiane (Ambasciate o Consolati) presso il paese di provenienza;
- se lo studente è iscritto ad una Università del proprio paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di Padova, anche all'Università da cui proviene;
- per i soli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, agli enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

## **QUADRO RIASSUNTIVO - Principali novità introdotte**

- **Caratteristiche generali**

**L'ISEE elaborato è valido dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell'anno successivo.** Decorso tale termine non si può utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è **valida dalla presentazione fino al 15 gennaio dell'anno successivo**. Fino alla riforma introdotta dal D.P.C.M. 159/2013 tutte le informazioni contenute nella DSU erano autocertificate, mentre ora **molti dati reddituali sono attinti direttamente dagli archivi** dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Le **informazioni** per il calcolo dell'ISEE sono pertanto di **tre tipologie**:

- **autodichiarate** dal cittadino: es. **dati anagrafici**, informazioni sulla **disabilità**
- **acquisite dagli archivi di Agenzia delle Entrate**: es. **reddito complessivo ai fini IRPEF**
- **acquisite dagli archivi dell'INPS**: es. indennità di **accompagnamento**, **assegno per il nucleo familiare**

Ciò comporta una **percentuale inferiore di errori di dichiarazione** nonché un **inevitabile rafforzamento dei controlli da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte**.

## • **Pluralità di ISEE**

Il D.P.C.M. 159/2014 affianca all'ISEE ordinario o standard ulteriori ISEE da utilizzarsi per la richiesta di alcune tipologie di prestazioni ed in presenza di determinate caratteristiche del nucleo familiare.

In particolare lo studente, ai fini dei benefici/servizi per il diritto allo studio, deve richiedere espressamente il rilascio dell'**ISEE prestazioni per il diritto allo studio universitario**.

In presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, **il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide con l'ISEE ORDINARIO** valido per la generalità delle prestazioni.

## • **Nucleo familiare - Particolarità**

Per l'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.

### • **Genitori non coniugati e non conviventi tra loro**

Per le prestazioni in materia di diritto allo studio universitario il genitore non convivente, a seconda della propria situazione può:

- essere attratto nel nucleo familiare del figlio
- partecipare all'indicatore con una componente aggiuntiva.

**Con le nuove disposizioni, invece, in presenza di genitori divorziati/separati legalmente non si genera la componente attratta o aggiuntiva.**

### • **Studente non inserito nel nucleo familiare di origine**

Gli studenti universitari **non conviventi con i genitori e non aventi un'adeguata capacità di reddito** vengono "attratti", solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l'ISEE tiene conto dei componenti il nucleo dei genitori dello studente e dei loro redditi e patrimoni.

Lo studente universitario è **autonomo quando si trova in entrambe le seguenti condizioni**:

- ✓ è residente fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta al ciascun corso di studio, in alloggio non di proprietà di un suo membro
- ✓ presenta redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Pertanto Lo studente non è autonomo se non ricade nelle succitate condizioni. In tal caso è **attratto nel nucleo familiare dei propri genitori**.

Nel caso in cui i genitori dello studente non autonomo appartengano a nuclei familiari distinti è necessario individuare il genitore di riferimento nel cui nucleo lo studente sarà attratto, secondo le regole ordinarie.

## • **Figli maggiorenni**

Figlio maggiorenne **che convive con uno o entrambi i genitori**: valgono le regole ordinarie, cioè fa parte del **nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive**

Figlio maggiorenne **che non convive con** alcuno dei **genitori e non a loro carico ai fini IRPEF**: fa parte di un **nucleo diverso** da quello dei genitori

Figlio maggiorenne **che non convive con** alcuno dei **genitori ma è a loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato e senza figli**: fa parte del **nucleo dei genitori**

Figlio maggiorenne **che non convive con** alcuno dei **genitori ma è a loro carico ai fini IRPEF ed è coniugato e/o ha figli**: fa parte di un **nucleo diverso** da quello dei genitori

## • **Revisione componenti di calcolo**

- **Inclusione nel calcolo ISEE di somme fiscalmente esenti** (es. assegno per il nucleo familiare, assegno sociale, indennità di accompagnamento, etc)
- **Diversa valorizzazione del patrimonio mobiliare** non più esclusivamente come saldo attivo ma **tramite giacenza media**, qualora applicabile
- **Inclusione nel nucleo familiare del coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)**
- **Inclusione nel calcolo anche del patrimonio posseduto all'estero** dai componenti del nucleo familiare
- **Revisione delle modalità di valorizzazione della casa di abitazione.**

***ATTENZIONE: il presente Manuale ha finalità puramente informative.***